



*Il Presidente di Sezione del Consiglio di Stato
Segretario Generale
della Giustizia Amministrativa*

Ai sig.ri Dirigenti
della Giustizia amministrativa
LORO SEDI

Oggetto: Ammissione delle Università statali al beneficio della prenotazione a debito.

Il Segretario generale della Giustizia Amministrativa, con la circolare n. 18809 del 13 ottobre 2020, ha disciplinato la sorte del contributo unificato ove lo stesso non sia versato al momento dell'instaurazione del giudizio, in quanto la controversia è stata proposta da una amministrazione ammessa al beneficio della prenotazione a debito ovvero da un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, per il quale ugualmente ricorre il beneficio.

L'art. 3, lett. s), del d.P.R. n. 115/2002 definisce la “prenotazione a debito” come *l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero*, mentre la lett. q) del medesimo art. 3 indica come amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito *l'Amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico*.

L'Avvocatura Generale dello Stato, come già indicato nella circolare n. 18809 del 2020, ha ritenuto che la prenotazione a debito configura un sistema di evidenziazione solo contabile della spesa, che esonera le amministrazioni beneficiarie dal pagamento dell'imposta dovuta all'atto della instaurazione di un giudizio civile, amministrativo o tributario, sicché può qualificarsi come una “esenzione sostanziale”.

Si è posto il problema, sollevato da taluni Uffici, dell'applicabilità alle Università pubbliche del regime della prenotazione a debito per il versamento del contributo unificato.

L'art. 55, comma 1, del R.D. n. 1592 del 1933, così sostituito dall'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, ha stabilito che «*Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse dello Stato e degli Enti locali, le Università, gli Istituti di istruzione superiore, gli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici, le Opere universitarie e le altre istituzioni universitarie di assistenza sono equiparati ad ogni effetto alle amministrazioni dello Stato, a decorrere dall'esercizio 1958-1959*».

Tale disposizione deve ritenersi ancora in vigore per effetto di quanto stabilito dall'art. 14 *ter*, che rimanda al comma 17 della legge n. 246 del 2005, di semplificazione della legislazione.

Infatti, nell'ambito delle norme della legislazione statale che rimangono in vigore, ai sensi del comma 17 della detta legge n. 246 del 2005, figurano, per quanto di rilievo, tanto «*disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico*» (cfr. lett. a), quanto «*le disposizioni tributarie*» (cfr. lett. c).

L'art. 55 del R.D. n. 1592 del 1933 è riconducibile ad entrambe le menzionate categorie escluse dall'abrogazione, in quanto disposizione inserita in un *corpus* normativo, il Regio decreto n. 1592/1933, rubricato “*Testo unico delle leggi sulla istruzione superiore*” e, inoltre, perché qualificabile, per evidenti ragioni di *ratio* e di contenuto, come norma di carattere tributario.

Pertanto, il beneficio dell'esenzione previsto per le Università, in via generale, dalla richiamata disposizione include il beneficio della prenotazione a debito, in quanto qualificata come “esenzione sostanziale”.

Ne consegue che anche per i giudizi instaurati dalle Università pubbliche deve applicarsi la disciplina dettata con la circolare n. 18809 del 13 ottobre 2020.